

Repertorio n. 31191

Raccolta n. 7731

F U S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventidue dicembre duemilaventini

22/12/2020

In Milano, via San Gregorio n. 34.

Davanti a me Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano,

è presente il signor:

DUCCIO VITALI, nato a Firenze (FI) il 4 febbraio 1969, domiciliato a Milano (MI), via San Gregorio n. 34, nella sua qualità di:

(i) Amministratore Delegato e legale rappresentante della società:

"**ALKEMY S.P.A.**"

con sede in Milano (MI), via San Gregorio n. 34, col capitale sociale di euro 632.467,00, sottoscritto e versato per euro 587.589,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi codice fiscale 05619950966, società di nazionalità italiana, quotata al Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, (di seguito anche la "**Società Incorporante**"),

al presente atto autorizzato, anche a contrarre con se stesso, a risultanza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 ottobre 2020 di cui al verbale da me ricevuto in pari data al n. 30997/7637 di repertorio, nonché a risultanza di ulteriore delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2020;

(ii) Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"**BIZUP S.R.L.**"

società unipersonale, con sede in Roma (RM), via del Commercio n. 36, col capitale sociale di euro 85.000,00, versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 11517471006, società di nazionalità italiana, (di seguito anche la "**Società Incorporata**"),

al presente atto autorizzato, anche a contrarre con se stesso, a risultanza di decisione dell'unico socio in data 16 ottobre 2020 di cui al verbale da me ricevuto in pari data al n. 30998/7638 di repertorio, nonché a risultanza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2020;

della cui identità personale sono certa, il quale

dichiara:

- che la società "ALKEMY S.P.A." con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2020 sopracitata, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 20 ottobre 2020 con prot. n. 435252/2020 ha stabilito di procedere alla fusione mediante incorporazione della società "BIZUP S.R.L.", approvando il progetto di fusione iscritto nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 15 settembre 2020 al prot. n. 376433/2020 e conferendo espresso mandato ai legali rappresentanti - disgiuntamente tra loro e con facoltà di contrarre con se stessi - per la stipula del relativo atto;


- che la società "BIZUP S.R.L." con delibera del 16 ottobre 2020 sopracitata, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma in data 20 ottobre 2020 con prot. n. 350488/2020 ha stabilito di procedere alla fusione mediante incorporazione nella società "ALKEMY S.P.A.", approvando il progetto di fu-

Registrato a MILANO
AGENZIA delle ENTRATE

il 23/12/2020

al N. 94698

€ 356,00



sione iscritto nel Registro delle Imprese di Roma in data 15 settembre 2020 al prot. n. 301231/2020 e conferendo espresso mandato ai legali rappresentanti - disgiuntamente tra loro e con facoltà di contrarre con sè stessi - per la stipula del relativo atto;

- che il capitale della Società Incorporata é interamente posseduto dalla Società Incorporante e che risultano, pertanto, applicabili le semplificazioni previste dall'art. 2505 c.c. riguardante l'incorporazione di società interamente possedute: conseguentemente, in assenza di concambio delle partecipazioni, non si applicano all'operazione di fusione proposta le disposizioni di cui al n. 3, 4 e 5 dell'art. 2501-ter, primo comma, c.c., e non sono quindi necessarie nè la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies c.c. nè la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501-sexies c.c. nè, come anche chiarito dalla massima n. 180 elaborata dalla Commissione Società istituita presso il Consiglio Notarile di Milano, la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater;

- che l'entità degli attivi della Società Incorporante quotata diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, non sono significativamente inferiori alle attività della Società Incorporata non quotata, per cui non si applica l'art. 117-bis del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58;

- che, come previsto dall'Allegato 3B del Regolamento Emittenti (Del. Consob 14/05/1999, n. 11971), trattandosi di fusione effettuata tra emittente quotato e società da esso interamente controllate non è necessario predisporre il documento informativo di cui all'art. 70, comma 6 del Regolamento Emittenti;

- che la prospettata fusione integra un'ipotesi di esclusione dall'applicazione della Procedura Operazioni con Parti Correlate di Alkemy (la "Procedura OPC") prevista all'art. 14 del Regolamento Consob n. 17221 del 10 giugno 2010 e dell'art. 11.2, lett. d) della Procedura OPC, non essendovi interessi significativi (come chiarito anche dalla Comunicazione Consob n. 10078683 del 24 settembre 2010), di altre parti correlate rispetto alla fusione;

. che le società interessate dalla fusione non raggiungono la soglia minima di fatturato totale a livello nazionale richiesta dalla legge perchè si configuri l'obbligo di comunicazione preventiva della concentrazione all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (articolo 16, comma 1, della L. 287/1990), e comunque non sono soggette a tale obbligo in quanto trattasi di operazione infragruppo;

- che è decorso il termine previsto dall'articolo 2503 c.c., senza che sia stata presentata alcuna opposizione alla fusione da parte dei creditori;

- che la fusione non rientra nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2501 bis c.c.;

.....ciò premesso.....

.....stipulano quanto segue.....

ARTICOLO 1

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto.....

ARTICOLO 2

FUSIONE. Le società "ALKEMY S.P.A." e "BIZUP S.R.L.", come sopra rappresentate, dichiarano di dare esecuzione alla fusione deliberata dal consiglio di amministrazione di "ALKEMY S.P.A." e dall'unico socio di "BIZUP S.R.L." in data 16 ottobre 2020 con approvazione dell'indicato pro-

getto di fusione, mediante incorporazione della seconda nella prima.....

ARTICOLO 3.....

EFFETTI DELLA FUSIONE. In conformità a quanto previsto dal progetto di fusione:

- la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società Incorporata e in tutte le ragioni, diritti, obblighi ed impegni di quest'ultima, di qualsiasi natura e genere, nessuno escluso ed eccettuato; si autorizzano pertanto gli Enti e gli Uffici pubblici e privati, esonerandoli da ogni responsabilità, ad intestare alla Società Incorporante tutti gli atti, documenti, depositi, cauzionali o ad altro titolo, polizze, contratti, conti correnti e depositi attivi e passivi attualmente intestati alla Società Incorporata, precisando che l'elencazione che precede ha carattere meramente esemplificativo e non tassativo;.....

- gli effetti civilistici della fusione decorreranno dalla data del 31 dicembre 2020 compreso, con conseguente estinzione, sempre a tale data, della società incorporata;.....

- ai fini contabili e fiscali, le operazioni della Società Incorporata "BIZUP S.R.L." sanno imputate nel bilancio della Società Incorporante "ALKEMY S.P.A." anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 172 del D.P.R. n. 917/1986 a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso della Società Incorporata "BIZUP S.R.L." alla data di efficacia della fusione stessa.....

ARTICOLO 4.....

CAPITALE SOCIALE. Non si procede ad alcun aumento di capitale, nè si darà luogo a nessuna operazione di concambio, in quanto la Società Incorporante alla data odierna detiene l'intero capitale sociale della Società Incorporata.....

La Società Incorporante pertanto procederà all'annullamento ai sensi dell'art. 2504-ter c.c., senza concambio delle quote, del capitale sociale della Società Incorporata.....

ARTICOLO 5.....

ORGANI SOCIALI E PROCURE. In dipendenza della fusione tutti gli organi della Società Incorporata decadranno dal momento di efficacia del presente atto quale sopra indicato e dallo stesso momento saranno revocate le procure rilasciate in nome della Società Incorporata; gli organi sociali della Società Incorporante restano in carica fino alla normale scadenza.....

ARTICOLO 6.....

VALORE DI CAPITALE E RISERVE DELL'INCORPORATA. Ai fini dell'iscrizione a repertorio si dà atto che la somma di capitale e riserve della Società Incorporata al 31 dicembre 2019 è pari ad euro 1.672.535,00 (unmilionesecentoseptantaduemilacinquecentotrentacinque virgola zero zero).....

ARTICOLO 7.....

SPESE. Le spese tutte del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della Società Incorporante.....

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su due fogli per sette facciate, da me letto alla parte e sottoscritto alle ore 9,40.....

DUCCIO VITALI.....

CHIARA CLERICI sigillo.....

La presente copia composta di n.⁴.....
facciate è conforme all'originale
regolarmente firmato e si rilascia oggi.
Milano il, ..4. Gennaio 2021

